

# ORDINANZA MUNICIPALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE ENERGIE RINNOVABILI, DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il Municipio di Val Mara, richiamati:

- gli articoli 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1° novembre 2017;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili, della sostenibilità ambientale e della mobilità sostenibile approvato dal Consiglio comunale il 19.12.2022;
- la risoluzione municipale no. 811 del 18 dicembre 2023.

## CAPITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Obiettivo

**Art. 1** La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e a incentivare la mobilità sostenibile.

#### Credito disponibile

**Art. 2** <sup>1</sup>Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'Art. 3 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune. Nei conti preventivi vengono stabiliti due fondi distinti: uno per le misure legate all'efficienza energetica, alle energie rinnovabili e alla sostenibilità ambientale e uno per le misure legate alla mobilità sostenibile. Esauriti gli importi dei due fondi non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo (salvo quanto disposto all'art. 5 cpv. 4 del Regolamento).

<sup>2</sup>Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

#### Ambiti incentivati

**Art. 3** Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

- a) risanamenti energetici di edifici esistenti;
- b) nuove costruzioni MINERGIE, MINERGIE-A, MINERGIE-P e/o ECO;
- c) conversione di un impianto di riscaldamento ad olio, a gas o elettrico diretto;
- d) sostituzione di pompe di calore;
- e) impianti fotovoltaici;
- f) impianti solari termici;
- g) batterie di accumulo per impianti fotovoltaici;
- h) trasporto pubblico (privati);
- i) recupero acqua piovana;
- j) Superfici verdi.



## CAPITOLO II INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI

### Condizioni generali e procedura

**Art. 4** <sup>1</sup>Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito [www.valmara.ch](http://www.valmara.ch).

<sup>2</sup>Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

<sup>3</sup>La verifica e il controllo del raggiungimento dei requisiti necessari per ottenere gli incentivi sono attribuiti agli interventi edilizi che ottengono i corrispondenti contributi cantonali di base alle vigenti disposizioni di legge.

<sup>4</sup>L'ottenimento dell'incentivo comunale è dipendente dall'ottenimento del corrispondente contributo cantonale ([www.ti.ch/incentivi](http://www.ti.ch/incentivi)).

<sup>5</sup>Le conversioni indicate all'articolo 7 devono essere effettuate a seguito di un'autorizzazione formale da parte del Municipio (domanda di costruzione o notifica).

### Risanamenti energetici di edifici esistenti

**Art. 5** <sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del "Risanamento Base" ([www.ti.ch/incentivi](http://www.ti.ch/incentivi)). Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

<sup>3</sup>L'importo concesso ammonta al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone, ritenuto un massimo pari a **CHF 5'000.00**.

<sup>4</sup>Per il risanamento di edifici esistenti che beneficiano del bonus cantonale "Edifici certificati" è concesso un ulteriore bonus pari a **CHF 500.00**.

<sup>5</sup>Per il completamento MINERGIE-ECO" è concesso un ulteriore bonus pari a **CHF 500.00**.

<sup>6</sup>Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 3 mesi dall'ottenimento dell'incentivo cantonale.

### Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico certificate

**Art. 6** <sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici o ampliamenti ad elevato standard energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici o ampliamenti realizzati secondo gli standard MINERGIE-P® e MINERGIE-A® che beneficiano dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

<sup>3</sup>L'importo concesso è forfettario ed ammonta a **CHF 5'000.00**.

<sup>4</sup>Per il "complemento MINERGIE-ECO" è concesso un ulteriore bonus pari a **CHF 3'000.00**

<sup>5</sup>Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 3 mesi dall'ottenimento dell'incentivo cantonale.

### Conversione di un impianto di riscaldamento ad olio, a gas o elettrico

**Art. 7** <sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o gas a uso principale con una pompa di calore, un impianto a pellet, un impianto a cippato, un impianto a pezzi di legna, l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento, in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

<sup>3</sup>L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 4'000.00** per impianto. In caso di realizzazione, per la prima volta, di un sistema idraulico per la distribuzione del calore, è concesso un ulteriore bonus del 50% dell'incentivo cantonale, ritenuto un massimo di CHF 3'500.00.



<sup>4</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 3 mesi dall'ottenimento dell'incentivo cantonale.

### **Sostituzione di una pompa di calore**

**Art. 8** <sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente (installata prima del 2000, fa stato la licenza edilizia) con una nuova pompa di calore in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

<sup>3</sup>L'importo concesso ammonta **CHF 2'000.00** per impianto.

<sup>4</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 3 mesi dall'ottenimento dell'incentivo cantonale.

### **Impianti fotovoltaici**

**Art. 9** <sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici che beneficiano del contributo unico cantonale come definito nel Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014. Assieme alla richiesta di incentivo deve essere presentata la documentazione tecnica, la notifica al gestore di rete, il rapporto di sicurezza e quando necessaria la relativa licenza edilizia cresciuta in giudicato.

<sup>3</sup>L'importo concesso ammonta al **100%** del contributo unico cantonale definitivo, ritenuto un importo massimo di **CHF 3'000.00** per impianto.

<sup>4</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 3 mesi dall'ottenimento dell'incentivo cantonale.

### **Impianti solari termici**

**Art. 10** <sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

<sup>3</sup>L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 2'000.00** per impianto.

<sup>4</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 3 mesi dall'ottenimento dell'incentivo cantonale.

### **Studi di fattibilità e consulenze**

**Art. 11** <sup>1</sup>Sono concessi incentivi per l'allestimento di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici CECE per edifici riscaldati, edificati prima dell'anno 2000, nella misura seguente:

- analisi CECE forfait 100
- analisi CECE Plus forfait 400
- Bussola energia 100

<sup>2</sup>Studi di fattibilità per raggruppamenti ai fini del consumo proprio di elettricità solare (RCP) ottengono il 50% del costo dell'analisi (IVA inclusa), ritenuto un importo massimo di **fr. 1'000.00**. La richiesta di incentivo per il presente articolo va inoltrata al Comune al più tardi 2 mesi dopo l'emissione della fattura per l'analisi.

### **Batterie per impianti fotovoltaici**

**Art. 12** <sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano un impianto di stoccaggio di energia per impianti fotovoltaici con accumulatori (batterie) stazionari o con batteria di automobile tramite carica bidirezionale nel qual caso sarà sovvenzionata la colonna bidirezionale anziché la batteria stazionaria. Hanno diritto ai contributi gli impianti di accumulo stazionari per impianti fotovoltaici sia esistenti che nuovi. L'installazione di capacità di accumulo ha diritto all'ottenimento del sussidio a partire da 4 kWh di capacità utile.

<sup>2</sup>L'importo concesso è pari al 50% del costo di acquisto e installazione sino ad un massimo di CHF 2'000.00.



<sup>3</sup>L'incentivo viene concesso dietro presentazione di una richiesta scritta da parte dell'istante corredata dalla documentazione tecnica e dalla fattura (con prova di pagamento), indicante eventuali contributi di terzi, notifica al gestore di rete, rapporto di sicurezza e quando necessaria dalla relativa licenza edilizia cresciuta in giudicato.

### CAPITOLO III INCENTIVI IN FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

#### Procedura generale

**Art. 13** <sup>1</sup>Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi moduli, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito [www.valmara.ch](http://www.valmara.ch).

<sup>2</sup>Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

#### Trasporto pubblico (privati)

**Art. 14** <sup>1</sup>Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) da almeno 3 mesi nel Comune, senza limiti di età, che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- **Comunità tariffale Arcobaleno:** abbonamenti mensili o annuali;
- **Abbonamento Generale FFS:** abbonamento annuale con pagamento mensile o annuale;
- **Abbonamento metà-prezzo FFS;**

<sup>3</sup>Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

<sup>4</sup>L'importo concesso ammonta a:

- **25%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali), ritenuto un importo massimo di **CHF 800.00** per anno civile. Per il metà-prezzo l'importo rimborsato ammonta a **CHF 40.00**;

<sup>3</sup>Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo è definito in base alla tariffa di 2a classe valida per i medesimi titoli di trasporto.

<sup>4</sup>L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro.

<sup>5</sup>Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.

#### Condizioni per accedere all'incentivo

**Art. 15** <sup>1</sup>Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc., cresciute in giudicato).


### CAPITOLO IV INCENTIVI VARI

#### Acqua piovana

**Art. 16** <sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo i proprietari che realizzano nuovi sistemi di recupero dell'acqua piovana, in caso di nuove costruzioni abitative, artigianali, industriali o per interventi di ristrutturazione per edifici localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune, così come in caso di interventi puntuali per questo ambito, solo per tank della capacità di almeno 1000 litri di acqua.

<sup>2</sup>L'importo concesso ammonta al 20% dei costi di investimento necessari alla realizzazione di nuovi sistemi di recupero dell'acqua piovana, ritenuto un contributo massimo di fr. 1'000.00 per caso.

<sup>3</sup>Le richieste devono essere inoltrate al Municipio (UTC) prima dell'esecuzione dei lavori. Alle richieste deve essere allegata una descrizione dettagliata dell'impianto e dei relativi costi, la capienza del serbatoio e lo scopo d'uso dell'acqua piovana recuperata.



<sup>4</sup>In ogni caso gli impianti in oggetto dovranno essere strutturati in modo da escludere qualsiasi problema di ordine sanitario (es. proliferazione zanzara tigre).

<sup>5</sup>Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante l'anno civile di pertinenza.

### Superfici verdi

**Art. 17** <sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo i proprietari che realizzano tetti verdi per la ritenzione idrica su edifici principali nuovi o esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune.

Per l'ottenimento dell'incentivo, l'inverdimento deve essere preventivamente autorizzato secondo una procedura in diritto edilizio ed è concesso ad interventi che ossequiano le linee guida "inverdimento di stabili" della Schweizerische Fachvereinigung Gebäudebegrünung (SFG). L'incentivo erogato per la realizzazione di "tetti verdi" è di:

- CHF 10 al metro quadrato ritenuto un importo massimo di CHF 2'500.

<sup>2</sup>Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante l'anno civile di pertinenza.

## CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

### Versamento dei sussidi

**Art. 18** <sup>1</sup>Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

<sup>2</sup>È escluso il versamento in contanti.

### Riscossione indebita

**Art. 19** <sup>1</sup>Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

<sup>2</sup>Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

### Diritto di compensazione

**Art. 20** Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

### Rimedi di diritto

**Art. 21** Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della decisione.

### Abrogazione e entrata in materia

**Art. 22** <sup>1</sup>La presente Ordinanza entra in vigore il 01.01.2024 e abroga la precedente ordinanza del 2023 del Comune di Val Mara.

<sup>2</sup>Essa è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 3 gennaio 2024.

<sup>3</sup>Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
Jean-Claude Binaghi



Il Segretario:  
Abramo Civatti